



# COMUNE DI MISSANELLO

Tel. 0971/955076

Partita IVA 01327720767

fax 0971/955235

( *Provincia di POTENZA* )

Ufficio Tecnico

Albo Pretorio n. \_\_\_\_\_ del 9 aprile 2026

**OGGETTO: Ordinanza n.08/26 – PULIZIA TERRENI PRIVATI IN ZONE URBANE E PERIURBANE**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che nelle aree urbane e periurbane del territorio comunale, vi sono alcuni appezzamenti di terreno privati, con presenza di rovi, erbacce, sterpaglie, arbusti e materiale secco di qualsiasi natura, che nel periodo estivo possono creare problemi di igiene, di salute pubblica, oltre al rischio di propagazione di incendi, con grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**DATO ATTO** che lo stato dei luoghi degli appezzamenti di terreno sopra descritti, li rende favorevoli al proliferarsi di ratti, serpenti oltre ad insetti e zanzare ;

**RILEVATO** che il problema è presente in numerosi terreni privati, con fronte su strade pubbliche ad uso pubblico;

**CONSIDERATO** che per le motivazioni sopra esposte e per un decoro ambientale, si ritiene necessario mantenere pulite e curate, soprattutto le aree all'interno del centro abitato e periurbano;

**RITENUTO** pertanto indispensabile che i cittadini adottino opportuni adempimenti, per effettuare urgenti interventi di pulizia degli appezzamenti di terreno, che versano nelle condizioni sopra esposte, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

**VISTO** l'art.7 del Decreto Legislativo n.285/92;

**VISTO** il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con DPR del 16.12.1992,n.495;

**VISTO** gli artt. 50 e 107 delle Legge 18 agosto 2000, n.267: ( Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**VISTO** l'art. 255 del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. ( norme in materia ambientale )

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** ogni altra disposizione di legge in materia;

## **ORDINA**

per quanto sopra esposto, la pulizia dei terreni privati ricadenti in zona urbana e periurbana a qualunque destinazione d'uso degli stessi;  
che la presenza di rovi, erbacce, sterpaglie, arbusti e materiale secco di qualsiasi natura, nel periodo estivo possono creare problemi di igiene, per la salute pubblica, oltre al rischio di propagazione di incendi, con grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni, entro il **15 maggio 2026** e mantenere detti terreni in un buono stato sino al **30 settembre 2026**.

## **AVVERTE**

- Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da €. 25.00 ad €. 500,00, così come previsto dall'art 7 bis del T.U.EE.LL. ( Dlgs 267/2000 );  
In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;
- Che in caso di inosservanza, inoltre, l'Ente provvederà alla pulizia dei terreni tramite ditte di propria fiducia o con personale interno. In tal caso invierà successivamente, al trasgressore, la fattura dei costi sostenuti, oltre alle sanzioni previste per legge.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.-  
Dalla Residenza Municipale, lì 9 aprile 2026

**IL SINDACO**  
**( Dott. Nicola CONTE )**

*( documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate )*